



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

n. 29 del 28-12-2018

OGGETTO: : Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.

L'anno duemila dieotto il giorno ventotto del mese di Dicembre in Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
Dott. Caccamo Salvatore	Vice Prefetto	X	
Dott.ssa Borbone Elisa	Vice Prefetto - aggiunto	X	
Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico - Finanziario	X	

assistita dal Segretario Generale Dott. R. DI TRAPANI

assume la Presidenza il Dott. S. CACCAMO

La Commissione Straordinaria:

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 i Comuni dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1)non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2)non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3)previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a)partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b)società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei

cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTA la revisione straordinaria della partecipate approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C., n. 10 del 28.09.2017, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs 175/2016, con la quale si è dato atto che per le sottoclenate società partecipate dal Comune di Castelvetrano non è stata adottata nessuna determinazione di dismissione c/o alienazione della quota societaria:

- S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni, società costituita per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, di cui l'ente detiene il 21,95% del capitale sociale;
- GAC "IL SOLE E L'AZZURRO, Società Consortile a.r.l. di cui il Comune detiene il 20,45% del capitale sociale. E' stata costituita per le finalità di incentivazione di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca. L'attività è finanziata con fondi europei: Bando di attuazione - Asse IV, Misura 4.1 del fondo europeo della pesca;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 20 del T.U.S.P., come risultante nell'allegato sub "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano partecipazioni da alienare;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1) di approvare la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20, del D. Lgs 175/2016, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato "A"

alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano partecipazioni da alienare;

- 2) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegato "A" alla deliberazione avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute "

Città di Castelvetro

Relazione sulle società partecipate finalizzata alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Premessa

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, pertanto, il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee

in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

L'art. 24 del T.U.S.P. prevede che entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ai fini in questione devono essere alienate od oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2 del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, pertanto, devono essere attentamente valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

LE PARTECIPATE DELL'ENTE

Le partecipazioni detenute da questo Comune sono le seguenti:

- 1. S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
- 2. GAC "IL SOLE e L'AZZURRO — tra SELINUNTE, SCIACCA e VIGATA" Società Consortile a.r.l.**

La prima società, è stata costituita in attuazione di specifiche normative, attinenti la gestione di servizi pubblici essenziali quali quelli relativi alla raccolta rifiuti del territorio.

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in

tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

La partecipazione azionaria di questo comune nella società in argomento, nasce per espressa indicazione normativa e precisamente dalla L.R. 9/2010 e s.m.i., che attribuisce alle S.R.R. l'attività di controllo di cui all'art. 8, c. 2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.

La S.R.R. ha avuto inizio nel 10/01/2012 ed avrà durata fino al 31/12/2030 è stata costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, tra i COMUNI DI CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO, GIBELLINA, MAZARA DEL VALLO, PARTANNA, POGGIOREALE, SALAPARUTA, SALEMI, SANTA NINFA, VITA, PETROSINO e LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI.

La quota societaria del Comune di Castelvetro è pari al 21,95 %

Ad oggi non risultano ancora essere state espletate significative attività svolte dalla medesima società, attesa la complessità normativa del transito tra gli ATO e le S.R.R.

Per quanto riguarda i compensi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo della partecipata si rappresenta che non è previsto alcun compenso e/o trattamento economico.

GAC "IL SOLE e L'AZZURRO" tra SELINUNTE, SCIACCA e VIGATA" Società Consortile a r.l.

La Società consortile a r.l. "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" costituita in data 10 gennaio 2013 con capitale misto pubblico e privato senza finalità di distribuzione di utili ai soci a norma dell'art. 2315 e seguenti del codice civile, nasce, (così come richiesto dal Dipartimento Regionale Interventi per la Pesca, con nota prot. 1112 del 26/10/2012, di costituirsi in organizzazione avente personalità giuridica) con lo scopo di realizzare in funzione di Gruppo d'Azione Costiera (G.A.C.), previsto dalla normativa comunitaria, Bando di attuazione - Asse IV, misura 4.1 del fondo Europeo della Pesca - Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca (Artt. 43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/2006), interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) come da progetto approvato dalla Regione Siciliana. In data 15 febbraio 2013 con D.D.G. n. 93/pesca del Dip.Reg. per gli

interventi della pesca dell'assessorato delle risorse agricole e della pesca veniva approvato il P.S.L. del Gac Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata.

In data 5 Giugno 2013 veniva sottoscritta la convenzione tra la Regione Siciliana ed il GAC che regola i rapporti tra il Referente dell'Autorità di Gestione (RAG) dell'Organismo Intermedio Regione Siciliana del FEP 2007/2013 ed il Gruppo di Azione Costiera (GAC) "Il Sole l'Azzurro" tra Selinunte Sciacca e Vigata.

Con DDG n.341 del 10 giugno 2013 del Dipartimento regionale per gli interventi della pesca dell'assessorato delle risorse agricole e della pesca, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2013 Reg. n.8 foglio n.141 è stato finanziato il P.S.L. del GAC ed è stato concesso un contributo di € 2.027.495,00.

L'Amministrazione Comunale è titolare di quote pari a nominali Euro 9.000,00 (Euro novemila e centesimi zero) corrispondente al 20,45% (venti virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale.

La durata dell'impegno: la società è stata costituita il 10.1.2013 e la durata dell'impegno è sino al 31/12/2050.

Il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione di Castelvetrano negli organi di governo della partecipata è di n. 1 componente individuato nella figura del Sindaco, il trattamento economico complessivo a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è pari a zero.

Conclusioni

Sulla base di quanto riportato nella presente relazione si rappresenta che, in riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, non sussistono, così come deliberato in sede revisione straordinaria della partecipata approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C., n. 10 del 28.09.2017, i presupposti per l'alienazione e/o dismissione delle quote societarie detenute da questo ente e, pertanto, le partecipazioni di questo ente, nelle società S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD e GAC IL SOLE E L'AZZURRO, vanno mantenute.

Castelvetrano, 17.12.2018


IL RESPONSABILE



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

I COMMISSARI

Dott.ssa Borbone Elisa



Dott. Caccamo Salvatore



Dott.ssa Musca Concetta Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE



DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/91

castelvetro, li 28-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE: Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)
 (nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.

Li **17 DIC. 2018**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Esaminata ed approvata dalla Commissione Straordinaria il **28 DIC. 2018**

con deliberazione n. **29**

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

Data **17 DIC. 2018** IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data **17 DIC. 2018** IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 i Comuni dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1)non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2)non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3)previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a)partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b)società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei

cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, ci, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTA la revisione straordinaria della partecipate approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C., n. 10 del 28.09.2017, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs 175/2016, con la quale si è dato atto che per le sottoelencate società partecipate dal Comune di Castelvetro non è stata adottata nessuna determinazione di dismissione e/o alienazione della quota societaria:

- S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni, società costituita per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, di cui l'ente detiene il 21,95% del capitale sociale;
- GAC "IL SOLE E L'AZZURRO, Società Consortile a.r.l. di cui il Comune detiene il 20,45% del capitale sociale. E' stata costituita per le finalità di incentivazione di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca. L'attività è finanziata con fondi europei: Bando di attuazione - Asse IV, Misura 4.1 del fondo europeo della pesca;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 20 del T.U.S.P., come risultante nell'allegato sub "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano partecipazioni da alienare;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

Alla Commissione Straordinaria

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1) di approvare la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20, del D. Lgs 175/2016, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano partecipazioni da alienare;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegato "A" alla deliberazione avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute"

Città di Castelvetro

Relazione sulle società partecipate finalizzata alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Premessa

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, pertanto, il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee

in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

L'art. 24 del T.U.S.P. prevede che entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ai fini in questione devono essere alienate od oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2 del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenute conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, pertanto, devono essere attentamente valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

LE PARTECIPATE DELL'ENTE

Le partecipazioni detenute da questo Comune sono le seguenti:

- 1. S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
- 2. GAC "IL SOLE e L'AZZURRO --- tra SELINUNTE, SCIACCA e VIGATA" Società Consortile a.r.l.**

La prima società, è stata costituita in attuazione di specifiche normative, attinenti la gestione di servizi pubblici essenziali quali quelli relativi alla raccolta rifiuti del territorio.

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

La Società, così come previsto dall'art. 8 della l.r. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in

tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

La partecipazione azionaria di questo comune nella società in argomento, nasce per espressa indicazione normativa e precisamente dalla L.R. 9/2010 e s.m.i., che attribuisce alle S.R.R. l'attività di controllo di cui all'art. 8, c. 2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.

La S.R.R. ha avuto inizio nel 10/01/2012 ed avrà durata fino al 31/12/2030 è stata costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, tra i COMUNI DI CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO, GIBELLINA, MAZARA DEL VALLO, PARTANNA, POGGIOREALE, SALAPARUTA, SALEMI, SANTA NINFA, VITA, PETROSINO e LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI.

La quota societaria del Comune di Castelvetro è pari al 21,95 %

Ad oggi non risultano ancora essere state espletate significative attività svolte dalla medesima società, attesa la complessità normativa del transito tra gli ATO e le S.R.R.

Per quanto riguarda i compensi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo della partecipata si rappresenta che non è previsto alcun compenso e/o trattamento economico.

GAC "IL SOLE e l'AZZURRO" tra SELINUNTE, SCIACCA e VIGATA" Società Consortile a r.l.

La Società consortile a r.l. "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" costituita in data 10 gennaio 2013 con capitale misto pubblico e privato senza finalità di distribuzione di utili ai soci a norma dell'art. 2315 e seguenti del codice civile, nasce, (così come richiesto dal Dipartimento Regionale Interventi per la Pesca, con nota prot. 1112 del 26/10/2012, di costituirsi in organizzazione avente personalità giuridica) con lo scopo di realizzare in funzione di Gruppo d'Azione Costiera (G.A.C.), previsto dalla normativa comunitaria, Bando di attuazione - Asse IV, misura 4.1 del fondo Europeo della Pesca - Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca (Artt. 43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/2006),interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) come da progetto approvato dalla Regione Siciliana.In data 15 febbraio 2013 con D.D.G. n. 93/pesca del Dip.Reg. per gli

interventi della pesca dell'assessorato delle risorse agricole e della pesca veniva approvato il P.S.L. del Gac Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata.

In data 5 Giugno 2013 veniva sottoscritta la convenzione tra la Regione Siciliana ed il GAC che regola i rapporti tra il Referente dell'Autorità di Gestione (RAG) dell'Organismo Intermedio Regione Siciliana del FEP 2007/2013 ed il Gruppo di Azione Costiera (GAC) "Il Sole l'Azzurro" tra Selinunte Sciacca e Vigata.

Con DDG n.341 del 10 giugno 2013 del Dipartimento regionale per gli interventi della pesca dell'assessorato delle risorse agricole e della pesca, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2013 Reg. n.8 foglio n.141 è stato finanziato il P.S.L. del GAC ed è stato concesso un contributo di € 2.027.495,00.

L'Amministrazione Comunale è titolare di quote pari a nominali Euro 9.000,00 (Euro novemila e centesimi zero) corrispondente al 20,45% (venti virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale.

La durata dell'impegno: la società è stata costituita il 10.1.2013 e la durata dell'impegno è sino al 31/12/2050.

Il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione di Castelvetro negli organi di governo della partecipata è di n. 1 componente individuato nella figura del Sindaco, il trattamento economico complessivo a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è pari a zero.

Conclusioni

Sulla base di quanto riportato nella presente relazione si rappresenta che, in riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, non sussistono, così come deliberato in sede revisione straordinaria della partecipata approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C., n. 10 del 28.09.2017, i presupposti per l'alienazione e/o dismissione delle quote societarie detenute da questo ente e, pertanto, le partecipazioni di questo ente, nelle società S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD e GAC IL SOLE E L'AZZURRO, vanno mantenute.

Castelvetro, 17.12.2018



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE